

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**RACCOMANDATA A.R.**

Comando Logistico dell'Esercito  
Stato Maggiore  
Ufficio Movimenti e Trasporti  
Viale Castro Pretorio, 123  
00185 - Roma

Oggetto: richiesta liquidazione competenze economiche maturate in servizio prestato presso il  
Genio Ferrovieri

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

avendo prestato servizio presso il Reggimento Genio Ferrovieri, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_,  
chiede, alla luce del decreto del Ministro della Difesa del 3 agosto 2009, la liquidazione dei  
compensi per lo svolgimento di attività ferroviaria (art. 3) e/o i compensi per le funzioni di  
coordinamento e formazione (art. 4) e quanto di spettanza secondo le vigenti disposizioni di legge.

Riservandosi di adire le vie legali la presente vale quale formale atto di interruzione dei termini di  
prescrizione.

Firma

***Dati riepilogativi servizio presso genio ferrovieri***

Data arruolamento: \_\_\_\_\_, data congedo: \_\_\_\_\_,

Qualifica professionale acquisita: \_\_\_\_\_

***Dati riepilogativi servizio gruppo FS o altra Impresa***

Assunzione in \_\_\_\_\_ (\*) il \_\_\_\_\_, impianto \_\_\_\_\_  
qualifica \_\_\_\_\_,

Firma

\_\_\_\_\_

(\*) società : RFI/Trenitalia/Gruppo FS/ nome altra Impresa



**Or.S.A.**

**Organizzazione Sindacati Autonomi e di base**

**SETTORE FERROVIE**

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: [www.sindacatoorsa.it](http://www.sindacatoorsa.it)

e-mail: [sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it)

---

# GENIO FERROVIERI

Dopo lunga attesa volge verso positiva soluzione la liquidazione delle competenze economiche maturate e già oggetto di numerose iniziative.

I colleghi ex genio interessati possono prendere visione del decreto, firmato dal Ministro della Difesa il 3 agosto scorso, direttamente sul nostro sito [www.sindacatoorsa.it](http://www.sindacatoorsa.it) o presso le sedi Or.S.A.

Il decreto dovrà essere applicato per cui seguiremo gli sviluppi e vi terremo informati.

Roma, 19/11/2009

*La Segreteria Generale*



# *M. Ministro della Difesa*

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, concernente il recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005 e, in particolare, l'articolo 5 comma 3, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società";

**CONSIDERATO** che, il "genio ferrovieri" dell'Esercito è specialità militare operante nel settore delle strade ferrate, unica nel suo genere nell'ambito delle forze armate dei Paesi alleati, alla quale risale il compito di formare il personale militare ferroviario, nonché di assicurare sotto comando e coordinamento delle competenti autorità e strutture logistiche di Forza armata ai vari livelli ordinativi, la formazione, l'esercizio e la viabilità ferroviaria in Patria e all'estero, sia in situazioni d'emergenza e svolgimento delle attività istituzionali militari strettamente connesse alla sicurezza interna e internazionale, sia anche in concorso alle società ferroviarie nazionali dello specifico settore per ordinarie esigenze di circolazione ferroviaria;

**TENUTO CONTO** che, in forza di quanto precede, tra il Ministero della difesa e la Società Ferrovie dello Stato vige da alcuni decenni un ininterrotto rapporto di collaborazione in materia, regolato da formale convenzione periodica, la quale stabilisce le modalità operative delle attività di comune interesse istituzionale e, in particolare, l'erogazione da parte della stessa Società di un contributo finanziario forfettario, su base annua, da ripartire al personale militare che abbia effettivamente espletato attività di formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti ferroviari, nonché funzioni di coordinamento e formazione;

**VISTO** il comma 4 del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 2004, il quale prevede che le misure dei compensi da attribuire alle categorie effettivamente impiegate nelle attività in argomento sono determinate con decreto del Ministro della difesa;

**RAVVISATO** ai fini dell'attribuzione della misura dei compensi in argomento, di riferirsi:

- a) quanto ai servizi resi nello svolgimento delle attività sugli impianti ferroviari per formazione operativa e mantenimento delle abilitazioni, a parametri retributivi ponderali corrispondenti ai valori di figura professionale di categoria individuati nella citata convenzione;

- b) con riguardo alle funzioni di coordinamento e formazione, a criteri di ripartizione equa, che tenga conto dei diversi livelli di responsabilità della catena di comando logistico e dei quadri del Genio ferrovieri, in relazione al grado rivestito dal personale interessato, nonché ai parametri di graduazione retributiva vigenti per le indennità di impiego operativo, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni;

CONSIDERATO in particolare, che le funzioni di coordinamento e formazione sono espletate, presso il Comando logistico dell'Esercito dal Capo di stato maggiore (ovvero, fino al 31 dicembre 2005, dal Capo reparto coordinamento e supporti generali del preesistente Ispettorato logistico di Forza armata), dal Capo ufficio movimenti e trasporti e dal Capo della sezione circolazione e concorsi, nonché dal personale militare in servizio permanente del Reggimento genio ferrovieri;

VISTA la proposta avanzata dal Capo di stato maggiore della difesa, sentita la rappresentanza militare;

## DECRETA

### ART. 1

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) *"attività ferroviaria"*, la formazione operativa e il mantenimento delle abilitazioni sulla rete e sugli impianti delle società ferroviarie, effettuati anche per conto delle stesse;

b) *"funzioni di coordinamento e formazione"*, il complesso dei compiti funzionali all'espletamento delle attività di cui alla lettera a) e di raccordo operativo con le società ferroviarie, nonché le attività rivolte alla preparazione professionale del personale in campo ferroviario nei vari profili specialistici previsti e richiesti dalle stesse società;

c) *"somma"* da ripartire, ciascuna delle due distinte entità finanziarie, nel seguito indicate altresì "S1" e "S2", erogate dalle società ferroviarie e rese disponibili, anche per importo complessivo, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, finalizzate a compensare, rispettivamente, le attività e le funzioni di cui alle lettere a) e b). La convenzione di cui alla lettera d) contempla modalità e criteri di quantificazione delle somme;

d) *"convenzione"* di riferimento, l'atto formale di natura pattizia stipulato nel periodo considerato tra l'Amministrazione della difesa e la società ferroviaria contraente, che regola gli aspetti operativi e finanziari tra le parti, per il coordinamento, la formazione, l'addestramento operativo e il mantenimento delle abilitazioni ferroviarie.

### ART. 2

#### (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, la misura dei compensi da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 2004 alle categorie di personale militare effettivamente impiegato sia in attività ferroviaria su reti e impianti delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sia nelle funzioni di coordinamento e formazione.

2. La ripartizione delle somme, versate e da versare da parte delle società di cui al comma 1, concerne i servizi resi anche negli anni precedenti. I procedimenti di erogazione agli aventi diritto si concludono, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa 8 agosto 1996, n. 690 e successive modificazioni, nel termine di cui alle tabelle ivi allegate per i provvedimenti relativi ai trattamenti economici a carattere generale

o di natura particolare e complessa, calcolato a far data dalla disponibilità per cassa delle somme resa presso il servizio amministrativo procedente.

3. Per prestazioni e attività rese dall'Amministrazione non comprese tra quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 2004, si applica l'articolo 44 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

#### ART. 3

##### *(Compensi per attività ferroviaria)*

1. Il personale militare impiegato per lo svolgimento di attività ferroviaria opera nelle figure professionali di operatore della manutenzione, operatore della circolazione o deviatore, capo servizi treno/capo treno, capo stazione, macchinista e di verificatore/tecnico di verifica.

2. La misura dei compensi per ripartizione della somma al personale di cui al comma 1. resa disponibile a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), è effettuata sulla base del valore ponderale della figura professionale e del numero di giorni di assegnazione alle società ferroviarie per l'impiego in attività ferroviaria durante il periodo considerato, come indicato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

#### ART. 4

##### *(Compensi per le funzioni di coordinamento e formazione)*

1. La misura dei compensi per ripartizione della somma spettante al personale in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è stabilita per il numero di giorni di effettivo espletamento delle funzioni sul territorio nazionale, nel limite di trecento giornate annue di impiego, nonché in base al grado rivestito, secondo i criteri di determinazione indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i compensi più favorevoli al personale, attribuiti nel grado di provenienza in caso di promozione, ovvero ove spettanti ai sensi dell'articolo 3.

3. La somma destinata ai sensi del comma 1 è fissata nel limite del 16% dell'importo complessivo, versato e da versare da parte delle società ferroviarie, per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

#### ART. 5

##### *(Norma di salvaguardia)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

- 3 AGO. 2009

IL MINISTRO  




## ATTIVITA' FERROVIARIA

1. Categorie di personale destinatarie:
  - a) *categoria a*: operatore manutenzione, operatore della circolazione/deviatore;
  - b) *categoria b*: verifikatore/tecnico di verifica;
  - c) *categoria c*: capo servizi treno/capo treno, capo stazione;
  - d) *categoria d*: macchinista.
2. La misura dei compensi, per ripartizione delle somme ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto, è stabilita in base ai seguenti fattori o parametri:
  - a) *entità della somma* disponibile  $S_I$  da ripartire, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
  - b) *coefficienti di categoria*  $C$ ,  $C_1$ ,  $C_2$  e  $C_3$ , che esprimono la misura ponderale per ciascuna delle figure professionali, secondo l'ordine di cui al punto 1. Essi sono calcolati con riferimento ai 'valori convenzionali giornata' di mantenimento delle abilitazioni/formazione ( $H$ ,  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ), stabiliti in valore assoluto quali compensi unitari/giorno di categoria nella convenzione di riferimento, secondo il rapporto risultante tra i singoli valori stessi e quello di base (divisore), rappresentato dall'importo minimo previsto (*categoria a*), cui viene attribuito il valore di *coefficiente 1*. Ai valori convenzionali giornata delle categorie superiori (dividendi) corrispondono *coefficienti*  $> 1$ ; (\*)
  - c) *presenze effettive* realizzate complessivamente nel periodo considerato. Nell'ordine di cui al punto 1:  $P$  (sommatoria delle presenze individuali  $p$ ),  $P_1$  (sommatoria delle presenze individuali  $p_1$ ),  $P_2$  (sommatoria delle presenze individuali  $p_2$ ) e  $P_3$  (sommatoria delle presenze individuali  $p_3$ );
  - d) *graduazione della misura* del compenso  $T$ , nell'ambito delle categorie di cui al punto 1. Nel corrispondente ordine:  $T$  (importo base)  $= T \cdot C$ ;  $T_1 = T \cdot C_1$ ;  $T_2 = T \cdot C_2$ ;  $T_3 = T \cdot C_3$ .
3. Calcolo del compenso giornaliero di base  $T$  (importo unitario, al lordo delle ritenute contributive e fiscali):  $S_I = T[(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + (P_2 \cdot C_2) + (P_3 \cdot C_3)]$ . Da cui:  $T = S_I / [(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + (P_2 \cdot C_2) + (P_3 \cdot C_3)]$ .
4. Al singolo dipendente è attribuito, per il periodo considerato, l'importo complessivo risultante dal rispettivo compenso giornaliero lordo di categoria  $T$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  o  $T_3$  moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva attività prestata  $p$ ,  $p_1$ ,  $p_2$  o  $p_3$ .

### Nota (\*):

Per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2001, i coefficienti di categoria corrispondenti agli importi unitari di riferimento indicati nelle convenzioni stipulate alla data del presente decreto risultano come segue:

| Categorie di personale di cui al punto 1, secondo l'indicazione delle corrispondenti figure professionali contemplate nelle convenzioni |                                                 | Convenzione in data 27 luglio 2001 (quadriennio 2001-2004) |                                                       | Convenzione in data 22 dicembre 2004 (quadriennio 2005-2008) |                                                       | Convenzione in data 22 dicembre 2008 (quadriennio 2009-2012) |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                 | importi unitari (lire)                                     | coefficienti di categoria $C$ , $C_1$ , $C_2$ e $C_3$ | importi unitari (euro)                                       | coefficienti di categoria $C$ , $C_1$ , $C_2$ e $C_3$ | importi unitari (euro)                                       | coefficienti di categoria $C$ , $C_1$ , $C_2$ e $C_3$ |
| a                                                                                                                                       | operatore manutenzione                          | H = 8.000                                                  | C = 1,000                                             | H = 4,38                                                     | C = 1,000                                             | H = 4,60                                                     | C = 1,000                                             |
| a                                                                                                                                       | operatore della circolazione / deviatore        | H = 8.000                                                  | C = 1,000                                             | H = 4,38                                                     | C = 1,000                                             | H = 4,60                                                     | C = 1,000                                             |
| b                                                                                                                                       | verifikatore / tecnico di verifica              |                                                            |                                                       |                                                              |                                                       | H <sub>1</sub> = 5,00                                        | C <sub>1</sub> = 1,087                                |
| c                                                                                                                                       | capo servizi treno / capo treno - capo stazione | H <sub>2</sub> = 14.000                                    | C <sub>2</sub> = 1,750                                | H <sub>2</sub> = 7,52                                        | C <sub>2</sub> = 1,716                                | H <sub>2</sub> = 7,90                                        | C <sub>2</sub> = 1,717                                |
| d                                                                                                                                       | macchinista                                     | H <sub>3</sub> = 35.000                                    | C <sub>3</sub> = 4,375                                | H <sub>3</sub> = 18,44                                       | C <sub>3</sub> = 4,210                                | H <sub>3</sub> = 19,36                                       | C <sub>3</sub> = 4,208                                |

Il presente criterio di definizione dei coefficienti si applica per l'attuazione di eventuali ulteriori convenzioni ferroviarie. I valori dei coefficienti sono arrotondati, con approssimazione alla terza cifra decimale.

## FUNZIONI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

1. Personale dei vari gradi impegnato nello svolgimento delle funzioni in titolo:
  - a) capo reparto coordinamento e supporti generali dell'Ispettorato logistico dell'Esercito (fino al 31 dicembre 2005);
  - b) capo di stato maggiore del Comando logistico dell'Esercito (dal 1° gennaio 2006);
  - c) capo ufficio movimenti e trasporti dell'Ispettorato o Comando Logistico dell'Esercito;
  - d) capo sezione circolazione e concorsi dell'Ufficio di cui alla lettera c);
  - e) personale in servizio permanente del Reggimento genio ferrovieri.
2. La misura dei compensi, per ripartizione delle somme ai sensi degli articoli 1 e 4 del presente decreto, è stabilita in base ai seguenti fattori o parametri:
  - a) *entità della somma* disponibile  $S_2$  da ripartire, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
  - b) *coefficiente moltiplicatore*  $C, C_1, \dots, C_n$ , che esprime i diversi livelli di responsabilità in relazione al grado rivestito; <sup>(\*)</sup>
  - c) *presenze effettive* realizzate complessivamente nel periodo considerato:  $P$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p$ ),  $P_1$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p_1$ ),  $\dots, P_n$  (sommatoria delle presenze individuali per singoli gradi  $p_n$ );
  - d) *graduazione della misura* del compenso  $T$  nell'ambito dei vari gradi:  $T$  (importo base del 1° C.le Magg.)  $= T \cdot C$ ;  $T_1 = T \cdot C_1 \dots T_n = T \cdot C_n$ .
3. Calcolo del compenso giornaliero di base  $T$  (importo unitario, al lordo delle ritenute contributive e fiscali):  $S_2 = T[(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + \dots + (P_n \cdot C_n)]$ , da cui:
 
$$T = S_2 / [(P \cdot C) + (P_1 \cdot C_1) + \dots + (P_n \cdot C_n)]$$
4. Al singolo dipendente è attribuito, per il periodo considerato e nel limite di 300 giornate annue, l'importo complessivo risultante dal compenso giornaliero lordo per il grado rivestito  $T, T_1 \dots T_n$ , moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva attività prestata  $p, p_1 \dots p_n$ .

Nota <sup>(\*)</sup>:

Il *coefficiente moltiplicatore* è il valore ponderale risultante dal rapporto tra le misure iniziali, per i vari gradi, dell'indennità d'impiego operativo di base, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, vigenti nel periodo considerato, ponendo come *importo di riferimento* (divisore) di tale indennità quello spettante al grado di 1° caporal maggiore, cui si attribuisce il valore di *coefficiente* 1. Agli importi (dividendi) dei gradi superiori corrispondono *coefficienti*  $> 1$ . In caso di promozione, ove più favorevole, si applica il coefficiente del grado di provenienza.

A titolo esemplificativo, si riportano i coefficienti calcolati sulla misura base dell'indennità di impiego operativo di base vigente nell'anno 2009:

| gradi             | indennità operativa di base (euro) | corrispondenti coefficienti $C$ (da calcolo) | gradi            | indennità di impiego operativo di base (euro) | corrispondenti coefficienti $C$ (da calcolo) |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| gen.d./magg. gen. | 665,08                             | 5,542                                        | mar. ord.        | 180,76                                        | 1,506                                        |
| gen.b./brig. gen. | 621,21                             | 5,176                                        | maresciallo      | 154,94                                        | 1,291                                        |
| col.              | 533,51                             | 4,445                                        | serg. magg. capo | 278,89                                        | 2,324                                        |
| ten. col.         | 371,85                             | 3,098                                        | serg. magg.      | 180,76                                        | 1,506                                        |
| magg.             | 343,44                             | 2,862                                        | sergente         | 160,00                                        | 1,333                                        |
| cap.              | 333,11                             | 2,775                                        | c.le magg. cs.   | 229,82                                        | 1,915                                        |
| ten.              | 299,55                             | 2,496                                        | c.le magg. capo  | 180,76                                        | 1,506                                        |
| s.ten.            | 165,27                             | 1,377                                        | c.le magg. sc.   | 154,94                                        | 1,291                                        |
| 1° mar.           | 299,55                             | 2,496                                        | 1° c.le magg.    | 120,00                                        | 1,000                                        |
| mar. ca.          | 278,89                             | 2,324                                        |                  |                                               |                                              |

Il presente criterio di definizione dei coefficienti moltiplicatori si applica per l'attuazione di eventuali ulteriori convenzioni ferroviarie, nonché al variare del rapporto tra le misure dell'indennità di impiego operativo di base stabilite per i vari gradi.

I valori dei coefficienti sono arrotondati, con approssimazione alla terza cifra decimale.